

Statuto 2021





Raiffeisen

Raiffeisenkasse Überetsch

Cassa Raiffeisen Oltradige Società Cooperativa

Sede legale:

I-39057 S. Michele/Appiano

piazza Municipio, 13

Statuto 2021

deliberato nell'assemblea
straordinaria del 19.01.2021

TITOLO I
COSTITUZIONE –
DENOMINAZIONE E SCOPO -
PRINCIPI
ISPIRATORI – SEDE –
COMPETENZA
TERRITORIALE –
DURATA–

Art. 1
Denominazione

E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "Raiffeisenkasse Übersetsch Genossenschaft – Cassa Raiffeisen Oltradige Società cooperativa".

La Cassa Raiffeisen é una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2
Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali, sociali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

Art. 3
Sede e Competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Appiano sulla strada del vino (Provincia di Bolzano).

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 4
Sistema Raiffeisen

La Società è socia della RAIFFEISEN SÜDTIROL IPS Società cooperativa (di seguito RIPS) ed aderisce quindi al Sistema di tutela istituzionale con essa istituito.

In ragione di tale adesione la Società:

- a) si impegna ad osservare ed eseguire le istruzioni e le raccomandazioni emanate dalla RIPS in conformità al proprio statuto e ai relativi Regolamenti;
- b) contribuisce, in misura proporzionale con gli altri soci della RIPS, alla dotazione del fondo di tutela;
- c) fornisce alla RIPS ogni dato e/o informazione idonei a consentirle di esercitare l'attività di monitoraggio e di prevenzione delle crisi;
- d) si impegna a dare attuazione alle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente decise dalla RIPS in conformità al proprio statuto e ai relativi Regolamenti.

E', comunque, nella piena responsabilità della Società di adeguarsi alle indicazioni e decisioni della RIPS.

La Società aderisce, inoltre, alla Federazione Cooperative Raiffeisen e partecipa

alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 5 Durata

La durata della Società è fissata al 31.12.2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SOCI

Art. 6 Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio cooperatore (di seguito anche "socio") le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

Possono diventare soci finanziatori i soli soggetti indicati nell'articolo 150-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi delle norme in materia;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio d'amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 8 Procedura di ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazio-

ne all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- a) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili

restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali. All'insieme dei soci finanziatori spetta il diritto di designare il presidente del collegio sindacale e un amministratore, che in deroga all'art. 32 non deve essere socio..

Art. 10 Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 12 Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'as-

sembra e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 13 Recesso del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il socio finanziatore può recedere anche quando non rientra più tra i soggetti indicati nell'articolo 150-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio o nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma, il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 14 Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio:

- a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- b) che risulti interdetto dall'emissione degli assegni bancari;
- c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
- d) che si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti

dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali;

- e) che in qualunque modo abbia arrecato danno alla Società o che svolga una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Società.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento del consiglio deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della situazione prudenziale della Società e avendo sentito il collegio sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso, esclusione, morte o estinzione.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza per il caso di re-

cesso, su ogni altra richiesta di rimborso avanzata dal socio finanziatore ai sensi dell'art. 150-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 il consiglio di amministrazione può, sempre previa autorizzazione dalla competente autorità di vigilanza, rifiutare, limitare o rinviare il rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, patrimoniale e finanziaria attuale e prospettiva della società.

Il pagamento, se del caso previamente autorizzato dalla competente autorità di vigilanza, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ

Art. 16

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività connesse comprendono l'attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché l'attività

di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica.

La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 17

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 18

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 19 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 20 Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato far anticipazioni sulle stesse.

Art. 22 Sovrapprezzo

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 23 Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in

territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Dolomiten
- b) Die neue Südtiroler Tageszeitung

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione, ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Il consiglio di amministrazione si impegna inoltre a convocare l'assemblea, senza indugio, su richiesta della RAIFFEISEN SÜDTIROL IPS Società cooperativa con un ordine del giorno stabilito dalla RAIFFEISEN SÜDTIROL IPS Società cooperativa.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Ogni socio finanziatore ha un voto per ogni azione di finanziamento di cui è titolare. I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Se, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti attribuiti ai soci finanziatori devono essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili e il numero di voti da essi portati.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. Le deleghe devono essere presentate al presidente dell'assemblea e conservate agli atti

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Cooperative Raiffeisen. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti della RAIFFEISEN SÜDTIROL IPS Società cooperativa e rappresentanti del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti dal relativo statuto.

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con

l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 28

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi. Per la nomina dei liquidatori è, invece, sufficiente la maggioranza relativa.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo dei soci presenti richieda, di procedere per appello nominale.

L'elezione delle cariche sociali ha luogo per scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, a maggioranza di due terzi dei presenti, deliberi che l'elezione delle cariche sociali avvenga per alzata di mano.

In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o il proprio dissenso.

Art. 29

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo,

mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea provvede una volta all'anno alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio in rapporto ai fondi propri, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, nel rispetto delle Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di limiti alla concentrazione dei rischi.

I limiti delle posizioni di rischio deliberati ai sensi del comma 2 nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci non possono superare l'ammontare del 5 per cento dei fondi propri, in linea con le Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

I limiti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria e dei Fondi di Garanzia nonché di tutela istituzionale cui la Società aderisce.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di ammini-

strazione e dei sindaci, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione Cooperative Raiffeisen.

Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da uno o due vice presidenti e da 4 a 6 amministratori (7 in caso di un vice presidente) eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero, a maggioranza relativa di voti.

Nella sua prima seduta il consiglio di amministrazione designa il primo vicario. Il primo vicario deve appartenere ad un comune di residenza diverso da quello del presidente. I due vice presidenti non possono appartenere allo stesso comune di residenza.

Ciascuno dei comuni di Appiano, Caldaro e Termeno deve essere rappresentato

almeno da un amministratore, che risiede o svolge la sua attività in via continuativa nel rispettivo comune.

Non possono essere nominati e, se eletti, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi delle norme in materia;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e gli assimilati nonché coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Fermi restando i limiti derivanti dalla legge, detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere provinciale o regionale, di assessore comunale o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento,

nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che non abbiano conseguito i requisiti formativi previsti in base ad apposito regolamento adottato dall'assemblea secondo quanto stabilito dagli indirizzi formulati dalla Federazione.

Ai fini delle Disposizioni di Vigilanza sono considerati indipendenti quegli amministratori che:

- non abbiano in essere con la Società, né abbiano avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente, rilevanti rapporti di natura patrimoniali o professionale;
- non rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- non siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con la società di revisione o con il revisore contabile incaricati della revisione contabile della Società;
- non siano coniugi, parenti o affini, fino al secondo grado incluso di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti

Non possono essere nominati consiglieri coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Art. 33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fermo quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri delle medesime, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.

Non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 7 mandati consecutivi.

Art. 34

Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
- la definizione e approvazione del modello di business, degli indirizzi generali, degli obiettivi e delle politiche di governo dei rischi;
- la definizione e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari e dei bilanci preventivi della Cooperativa;
- l'approvazione, se imposto dalla normativa vigente, del RAF, l'ICAAP, l'ILAAP e del piano di risanamento della Cooperativa;
- la definizione e approvazione della struttura organizzativa della Cooperativa, dell'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità e valutazione del generale andamento della Cooperativa;
- la verifica se il sistema dei flussi informativi adottato dalla Cooperativa sia adeguato, completo e tempestivo;
- la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio da presentare all'assemblea e, se del caso, approvazione del bilancio consolidato;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Cooperativa;
- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica periodica delle decisioni prese da questi responsabili;

- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni e l'adesione in genere ad altri enti;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità o l'esternalizzazione di queste funzioni aziendali;
- se imposto dalla normativa vigente, nomina e revoca i referenti delle funzioni aziendali di controllo esternalizzate, previo parere del collegio sindacale;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti da propri membri.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e

analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo, ove costituito, nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vicedirettori, o, in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti diversi da quelli inerenti servizi bancari e finanziari con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino nel periodo di durata del relativo mandato un onere complessivo per la Società superiore a 300.000 euro. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, con esclusione anche del contratto di lavoro o di collaborazione a lui inerente, si applica anche rispetto a chi riveste la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento alle remunerazioni erogate dalla Società all'esponente aziendale per la carica ricoperta nè ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale, salvo per quelle attribuite al comitato esecutivo e in materia di erogazione del credito di cui dovrà essere data notizia al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Art. 36 Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno un giorno prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente. Alle riunioni possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti della RAIFFEISEN SÜDTIROL IPS Società cooperativa e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti dal relativo statuto.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Cooperative Raiffeisen Società Cooperativa.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Art. 38 Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce, dal segretario e dagli amministratori presenti.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 40

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale;

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazio-

ni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicesegretario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dall'amministratore designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto

verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Le riunioni del comitato esecutivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni tre esercizi, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di componente effettivo, anche nel ruolo di Presidente, del Collegio sindacale della società per 5 mandati consecutivi.

Non possono essere nominati sindaci coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi delle norme in materia;
- e) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, di con-

sorzi o di cooperative di garanzia, fermi restando i limiti derivanti dalla legge;

- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;
- h) coloro che sono stati dipendenti della Società, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non possono essere stipulati contratti diversi da quelli inerenti servizi bancari e finanziari con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento alle remunerazioni erogate dalla Società all'esponente aziendale per la carica ricoperta né ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società

nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Art. 43

Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della Federazione Cooperative Raiffeisen.

Art. 44

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un soggetto esterno abilitato a norma di legge.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'art. 52 del D.Lgs. 385/93.

TITOLO X ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. E' facoltà del Consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, sesto comma, e nell'articolo 42, sesto comma.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, ove deliberate dal consiglio di amministrazione o dal Comitato Esecutivo - che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che

intrattengono rapporti di natura professionale con i componenti del collegio sindacale - questi ultimi danno notizia di tali interessi agli amministratori e agli altri sindaci; le relative delibere sono da motivare in linea con quanto previsto dall'art. 2391 c.c..

TITOLO XI COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione Cooperative Raiffeisen e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, terzo comma.

I probiviri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni

dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XII DIRETTORE

Art. 47

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

Il direttore assiste alle assemblee dei soci e prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore da esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali e sovraintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 48

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione dei privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente

del consiglio di amministrazione ed i chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV BILANCIO – UTILI – RISERVE

Art. 49 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 50 Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve o fondi;
- c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'art. 51.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 51 Ristorni

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 50, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO XV SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 52

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 53 Disposizioni transitorie

Il limite ai mandati di cui all'articolo 33, comma 3, si applica e si inizia a computare dalla scadenza degli amministratori in carica al momento dell'adozione di questo limite.

